



SENTENZA N. 141/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 71799** del registro di segreteria proposto da (omissis), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Daniela Pulcrano, contro: Ministero della Difesa e INPS;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso proposto personalmente in data 9/5/2019 e notificato all'INPS di Benevento e al Ministero della Difesa, il ricorrente, Maresciallo Lgt., premesso che con decreto ministeriale n. 5/EI/305-2015, in data 28/9/2015, gli era stata riconosciuta la pensione privilegiata di 8° categoria a vita a decorrere dall'1/5/2012, chiedeva a questa Corte l'effettivo pagamento della PPO a decorrere dall'1/8/2006; il ricalcolo dal trattamento dall'1/8/2006 al 28/2/2012, nonché l'attribuzione degli interessi legali sugli arretrati dovutigli.

Nessuno si costituiva, ma il Ministero della Difesa faceva pervenire documentazione amministrativa.

Il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza ed il contestuale deposito della motivazione.

Considerato in

DIRITTO

Va preliminarmente osservato, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, che dalla documentazione versata in atti si evince che il solo ricorso, e non anche il DFU, è stato notificato all'INPS, che pertanto non si è costituito in giudizio e non ne è parte.

Invero, ai sensi dell'art. 155, comma 5, del c.g.c., "il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto". In difetto di tale incumbente, risultando effettuate le sole notifiche al Ministero della Difesa ed all'Avvocatura dello Stato, l'INPS non può considerarsi parte del presente giudizio.

Va, ancora in via preliminare, osservato che l'art. 153 lett. b) dichiara inammissibili i ricorsi qualora "si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa".

Nel caso di specie il ricorrente, cui con il citato decreto ministeriale del 2015 è stata riconosciuta la pensione privilegiata di 8° categoria a decorrere dal 1 maggio 2012 (v. pag. 2 del decreto), ha chiesto il ricalcolo del medesimo trattamento pensionistico anche per il periodo anteriore -non contemplato dal decreto concessivo del beneficio- dal 2006 al 2012.

In ordine a tale domanda, che palesemente esula dai limiti posti dal decreto concessivo della pensione, e si concreta quindi in una -diversa- richiesta di attribuzione della PPO per un più ampio -e quindi diverso- periodo temporale, non è stata prodotta in atti la necessaria documentazione amministrativa.

La domanda va pertanto dichiarata inammissibile.

Appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 8/3/2024, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE

Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

11.03.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli